

TI_GERICHTE 14.2024.104 vom 6. Dezember 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.104

FR: TI_GERICHTE 14.2024.104 du 6 décembre 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.104 del 6 dicembre 2024

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Violazione del diritto di essere sentito e mezzi di prova prodotti per la prima volta con il reclamo. Interessi di mora su pigioni e acconti per le spese accessorie. Divieto dell'anatocismo

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha statuito che il Contratto di locazione e le Condizioni generali per il contratto di locazione della CATEF costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il credito d'interessi di mora del 7% sulle mensilità pagate in ritardo. Al riguardo, ha infatti spiegato 1) che alla luce della documentazione agli atti e della sua formazione giuridica RE 1 non poteva ignorare l'esistenza delle Condizioni, la sua tesi contraria configurando anzi un tentativo di eludere il proprio impegno, 2) ch'esse sono parte del contratto, anche se egli non le ha firmate, giacché "sono chiare e pertanto, non rifiutate dal convenuto, sono equiparabili a riconoscimento di debito" e 3) ch'esse riportano l'elenco delle chiavi consegnategli, ciò che ancora una volta confuta l'allegazione di non conoscerle. Ne ha dedotto ch'egli non poteva misconoscere l'articolo delle Condizioni che prevede, per l'appunto, un interesse di mora del 7%. Ha pertanto accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via provvisoria sia per il capitale (consistente d'interessi) di fr. 1'699.90, sia per gl'interessi di mora (sul capitale) del 7% dal 1° gennaio 2024.

E. 4

Nel reclamo, RE 1 lamenta che la Giudice di pace ha assegnato a CO 1 un termine per presentare la replica, di cui ella ha poi fatto uso, ma a lui non ne ha assegnato uno per presentare la duplica, ciò che ritiene essere un vizio procedurale grave. Ritiene però anche inopportuno l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice, sicché chiede che la Camera vi si sostituisca e statuisca sulla base anche dei documenti prodotti con l'impugnativa, seppur per la prima volta.

E. 4.1

Va dato atto al ricorrente che la Giudice di pace è incorsa in una violazione del diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC), assegnando un termine per esprimersi una seconda volta solo all'escutente. Siccome la causa è matura per il giudizio e che il reclamante chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023, consid. 4).

E. 4.2

La richiesta del reclamante di tenere conto dei documenti da lui prodotti con l'impugnativa si scontra, per quanto attiene alla conferma di pagamento del 28 agosto 2024 (doc. F), che non figura già agli atti di prima sede, con l'art. 326 cpv. 1 CPC (sopra consid. 1.2). Se egli avesse voluto che tale nuovo mezzo di prova fosse considerato, avrebbe dovuto chiedere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice perché gl'impartisse un termine per l'inoltro di un'eventuale duplica. Ad ogni modo, il documento in questione risulta senza rilievo ai fini del giudizio odierno (sotto consid. 6.1).

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

E. 5.1

Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per le spese accessorie debitamente pattuite e quantificate (Veillet in: Abbet/Veuil-let [a cura di], *La mainlevée de l'opposition*, 2 a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: *Basler Kommentar, SchKG I*, 3 a ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257 a CO; sentenze della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024, consid. 5.1, 14.2022.109 del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96 del 3 gennaio 2022 consid. 6; Veillet, op. cit., n. 162 ad art. 82).

E. 5.1.1

Per motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, anche se non prevede esplicitamente la corresponsione d'interessi in caso di mora del debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l'estensione del rigetto dell'opposizione agli interessi di mora relativi al credito riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell'art. 104 cpv. 2 CO, purché l'escutente produca l'interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l'art. 102 cpv. 2 CO. La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è tuttavia di natura dispositiva (sentenza della CEF 14.2022.129 del 31 marzo 2023, consid. 5.2 e i riferimenti; cfr. pure per il rigetto definitivo: DTF 148 III 225 consid. 4.2.4).

E. 5.1.2

Nella fattispecie, è manifesto, come pure incontestato, che il Contratto di locazione (doc. B, pag. 1) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le pigioni e gli acconti per le spese accessorie (sopra consid. 5.1), e pertanto anche per gli interessi di mora (sopra consid. 5.1.1), da computare in caso di ritardato pagamento dal primo giorno del mese cui si riferiscono, come esplicitamente indicato nel contratto (doc. B, pag. 2, punto 4.1 e sotto consid. 5.2.3), senza esigere una preventiva interpellazione. Le parti, però, non concordano sul saggio d'interesse (al riguardo v. sotto consid. 5.2.2).

E. 5.2

RE 1 rileva che le Condizioni generali per il contratto di locazione sono “copie ottenute pagina per pagina (non [...] il documento intero)”, anziché l’originale, sicché “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali”. Secondo lui, poi, un documento prodotto in copia non ha le caratteristiche necessarie per costituire un riconoscimento di debito ai sensi della LEF. D’altronde, egli osserva, il contratto è stato firmato solo sulla prima pagina, e non su quelle successive, in particolare su quelle in cui è previsto un saggio d’interessi del 7% e spese di diffida di fr. 20.–, di modo che a suo dire difetta un titolo per gli interessi maggiorati e le spese di diffida. Il reclamante adduce per finire che al momento della sottoscrizione del contratto lo stesso era formato solo della prima pagina. Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata, nel senso di respingere l’istanza.

E. 5.2.1

In linea di massima, nella procedura civile i documenti possono essere prodotti in copia. Solo in caso di dubbio sull’autenticità del titolo (originale o copia) o sulla conformità della copia all’originale il giudice o la controparte possono esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i titoli di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019, consid. 5.4 e i rinvii).

E. 5.2.2

Nella fattispecie non è contestato che le Condizioni generali per il contratto di locazione (doc. B, pag. 2-4), come anche il contratto stesso, sono fotocopie. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, ciò non priva in sé quei documenti della qualità di riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2.1). Il reclamante non ha infatti addotto fatti plausibili di natura tale da far sorgere dubbi sulla conformità delle copie all’originale. Che “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali” non basta a far sorgere dubbi, perché potenziali sostituzioni di pagine sono in astratto sempre possibili in ogni documento (anche in quelli prodotti dal reclamante), determinante è se vi sono indizi di sostituzioni effettive. L’argomentazione del reclamante è d’altronde contraddittoria, poiché se, come allega, il contratto era formato di una sola pagina, non è ipotizzabile la sostituzione di pagine inesistenti. Del resto, l’allegazione in questione è manifestamente abusiva, perché sulla prima pagina, ch’egli non contesta di aver firmato, il punto 7 indica che le “condizioni generali per il contratto di locazione CATEF (C.G.) sottoscritte unitamente al presente contratto sono parte integrante dello stesso”. È parimenti temerario sostenere che le condizioni generali non sono parte integrante del contratto perché non sono state sottoscritte dal conduttore. Di tutta evidenza, nell’apporre la sua firma sulla prima pagina immediatamente sotto il punto 7 il reclamante ha sottoscritto sia il contratto sia le condizioni generali che ne sono parte integrante. Ciò vale anche per il punto 4.1 sulla prima pagina delle condizioni generali, relativo al tasso d’interesse del 7% e alla spesa di diffida di fr. 20.–. Il reclamante non ha né addotto né indicato ragioni per pensare che la versione agli atti sia diversa da quella originale della CATEF, che avrebbe potuto agevolmente procurarsi e produrre. Il primo giudice non aveva dunque alcun motivo di dubitare dell’autenticità del contratto e delle condizioni generali e, comunque sia, RE 1 non gli ha chiesto di esigere da CO 1 la produzione dell’originale. Strumentale, la censura non merita ascolto.

E. 5.2.3

Ciò posto, le condizioni generali, cui il contratto sottoscritto dal reclamante rinvia, costituiscono un valido titolo di rigetto dell'opposizione per gli interessi di mora del 7% annuo dovuti per le pigioni e gli acconti per le spese accessorie pervenuti al locatore dopo il primo giorno del mese cui si riferiscono (doc. B, pag. 2, punto 4.1), ricordato che le parti possono derogare al tasso legale del 5% (sopra consid. 5.1.1) e che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall'escusso, a condizione che, come nella fattispecie, il documento in cui egli si riconosce debitore dell'escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l'importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). RE 1 ammette d'altronde implicitamente di non aver sempre pagato puntualmente il dovuto, tanto che argomenta di aver saldato ogni "arretrato" (sotto consid. 6). Sul punto, la decisione impugnata resiste alla critica, ancorché per motivi parzialmente diversi da quelli adottati dalla Giudice di pace. 5.3 RE 1 afferma che il credito posto in esecuzione "non rispecchia i criteri di liquidità ed esigibilità previsti dalla LEF in quanto frutto di un calcolo eseguito da persona che non ha i requisiti di competenza per un calcolo di matematica finanziaria [...]". Non è dato di sapere su quali pigioni decorrono gli interessi e a partire da quando". 5.3.1 C he il calcolo degli interessi pretesi sia stato eseguito "da persona che non ha i requisiti di competenza per un calcolo di matematica finanziaria" è una critica che lascia il tempo che trova: ciò che conta è che il calcolo sia oggettivamente comprensibile e corretto, la formazione di chi lo ha eseguito essendo invece irrilevante, specie per operazioni semplici come il computo d'interessi non composti. 5.3.2 D'altronde, contrariamente a quanto sostiene RE 1, il calcolo degli interessi esposto nella tabella prodotta dall'istante (doc. C) è oggettivamente comprensibile. Essa è infatti composta di cinque colonne, la prima delle quali, pur priva di titolo, indica all'evidenza le singole mensilità in mese e anno, mentre le altre sono rubricate "valuta", "pagamento", "gg. ritardo" e "interessi". È dunque chiaro che le colonne vanno lette come segue: la mensilità di un certo anno (1 a colonna; per esempio alla settima riga "09.18", cioè la mensilità del settembre 2018) è giunta alla locatrice alla data indicata nella 2 a colonna ("24.09.18" nell'esempio) per l'importo menzionato nella 3 a colonna ("fr. 1'350") con un ritardo quantificato nella 4 a colonna ("23" giorni rispetto al primo del mese di settembre 2018), maturando l'interesse di mora specificato nella 5 a colonna (fr. "5.95"). In fondo alla tabella (pag. 2), sotto la quinta colonna, il documento riporta la somma degli interessi di mora dovuti per le mensilità dal marzo 2018 al dicembre 2023 (fr. "1'699.89"), pari alla somma posta in esecuzione. Il reclamante disponeva pertanto di tutti i dati per capirne la composizione e contestare se del caso, come gli incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), le somme, date e imputazioni risultanti dalla tabella. Si è limitato a sostenere di aver pagato "ogni arretrato" (sotto consid. 6.1). Per il resto, la correttezza dei dati del calcolo degli interessi va considerata appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Anche su questo punto, il reclamo è infondato.

E. 6

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una

semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L'esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L'eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

E. 6.1

Nel caso in esame RE 1 sostiene che “ogni arretrato è stato pagato” entro i termini, come si evincerebbe dalla lettera di diffida dell'avv. PI 1 dell'11 ottobre 2022 e dalla relativa conferma di pagamento del 20 marzo 2023. A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (sopra consid. 4.2), il documento in questione risulta senza rilievo ai fini del giudizio odierno, poiché il pagamento di fr. 9'569.– in esso accertato è stato debitamente contabilizzato dall'istante (doc. C, registrazioni del 20 marzo 2023 di 7 mensilità di fr. 1'350.– + fr. 119.–) e l'avv. PI 1, nel suo scritto del 10 febbraio 2023 (doc. E), ha precisato che oltre ai fr. 9'569.– erano ancora dovuti gli interessi di mora del 7% “a decorrere dai rispettivi inizi del mese”. Il reclamante non può pertanto seriamente sostenere di aver estinto anche gli interessi di mora con il versamento dei fr. 9'569.– e ad ogni modo non riesce a rendere la sua allegazione verosimile nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF.

E. 6.2

Volendosi riferire, per mera abbondanza, giacché RE 1 non vi si è più riferito nel reclamo, all'altra conferma di pagamento (doc. 3) da lui citata nelle osservazioni di prima sede, intanto ne risulta il versamento di soli fr. 5'250.–, ovvero soltanto di una parte del capitale indicato nella nota lettera (doc. 2) – quello delle mensilità, l'altra parte del capitale, di fr. 3'600.–, riferendosi a quello della cauzione –, ma, soprattutto, quel documento non rende verosimile il pagamento degli interessi di mora oggetto dell'esecuzione. La censura è priva di pregio.

E. 6.3

Il reclamante non solleva altre eccezioni. L'estensione del rigetto dell'opposizione agli interessi di mora del 7% maturati sulla pretesa che già verte su interessi moratori lede tuttavia manifestamente il divieto dell'anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO). Si tratta invero di una norma considerata oggi dispositiva (DTF 131 III 12 consid. 9.3; T hévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3^a ed. 2021, n. 7 ad art. 105 CO), sicché non può (più) ritenersi di ordine pubblico (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2^a ed., 1997, pag. 693, citato da T hévenoz, op. cit. loc. cit.) né quindi da rilevare d'ufficio (contra: sentenza del Tribunale federale 5A_955/2021 dell'11 maggio 2022 consid. 3.2; Veillet, op. cit., n. 171 ad art. 82). Si giustifica nondimeno un intervento d'ufficio della Camera, perché la decisione impugnata è viziata da una carenza da considerare manifesta (cfr. sopra consid. 1.2), ricordato che il giudice applica il diritto d'ufficio (art. 57 CPC) e che l'art. 105 cpv. 3 CO vieta l'anatocismo, fatta salva un'eventuale novazione del debito d'interessi già scaduti, la quale non può però essere presunta (art. 116 cpv. 1 CO) e nella fattispecie non risulta dai documenti prodotti dall'istante (nel risultato, tra tante: sentenza della CEF 14.2023.131 dell'8 marzo 2024 consid. 6.1).

E. 7

In entrambe le sedi l a tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d' indennità d'inconvenienza , poiché l'istante non ha presentato osservazioni al reclamo e la riforma alquanto parziale della decisione impugnata non giustifica l'assegnazione di un'indennità al reclamante, da un canto perché verte su un importo infimo, e dall'altro poiché si fonda su un intervento d'ufficio della Camera (sopra consid. 6.3).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'699.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. _____ emesso dall'Ufficio d'esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria per fr. 1'699.89 (senza interessi di mora) . 2. Le spese processuali di complessivi fr.250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – dott. iur. RE 1, _____, _____; – dr. med. CO 1, _____, _____. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.